



COMUNE DI SCIACCA

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI E NON, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA, PER LA DURATA DI 12 MESI

CIG: B1B04E2FA7

CUP: E89124000090004

SCHEMA

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RSU DIFFERENZIATI E NON, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA.

TRA

COMUNE DI SCIACCA con sede in Sciacca, Via Roma, 13 - codice fiscale n. 00220950844, nella persona del Dirigente 3° Settore Dott. Venerando Rapisardi

E

....., con sede legale in, - Partita IVA n., rappresentata da, in qualità di, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede societaria suddetta, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti ed i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, norme generali, amministrative e tecniche si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni legislative in materia, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di disposizioni normative cogenti contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore dopo la stipulazione del presente contratto. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti dal

COMUNE DI SCIACCA prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dalla ditta _____. La Committente ha l'obbligo di comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si precisa che il servizio consiste nell'espletamento delle seguenti prestazioni sul territorio del Comune di Sciacca, da parte della ditta appaltatrice secondo le modalità indicate ai successivi articoli del Capitolato e relativi allegati per *“il servizio di raccolta dei RSU differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune Di Sciacca”*. In particolare, vengono affidati i servizi riportati nel Capitolato speciale di appalto e nel Disciplinare Prestazionale allegati al presente contratto e ai quali si rimanda.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto è fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio sancito con verbale di consegna che potrà essere effettuato successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il servizio potrà essere iniziato, a richiesta dell'Ente appaltante, anche nelle more della stipula del contratto d'appalto sotto la riserva di legge.

I servizi non potranno essere sospesi o interrotti dalla Ditta Appaltatrice, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all'Ente Appaltante.

In caso di inadempienza e/o inadeguatezza del servizio e delle attività eseguite dalla Ditta Appaltatrice, l'Ente Appaltante potrà applicare le penali previste dal presente capitolato, fino a dichiarare la decadenza e risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva altresì, decorso il primo semestre di servizio e con preavviso di tre mesi all'Appaltatore a mezzo di Posta Elettronica Certificata la facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso che le procedure per l'appalto settennale si siano concluse e possa essere effettuata la consegna del servizio al nuovo appaltatore.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

Il Comune paga all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto il corrispettivo a corpo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione.

(da inserire l'importo dell'appalto)

Il corrispettivo a base di gara, riferito alla gestione di tutti i servizi su tutto il territorio comunale è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e della quota parte dei costi indiretti, generali e utile d'impresa;

Le spettanze della Ditta appaltatrice verranno conteggiate mensilmente, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, al netto delle eventuali penalità comminate;

Modalità di pagamento: entro trenta gg. dalla data di ricevimento della fattura e comunque entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., in *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*;

Inoltre, eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti alla specifica materia, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti una nuova pattuizione contrattuale integrativa che stabilirà i compensi spettanti all'Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti, in conformità a quanto previsto all'art.7 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.;

I servizi previsti contrattualmente, che il soggetto aggiudicatario non potesse eseguire, anche giornalmente, per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

ART.5 - CONDIZIONI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.

L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio di raccolta dei RSU differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di

Sciacca e le norme presenti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare Tecnico prestazionale e nel Piano Finanziario.

ART.6 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE.

La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- b) disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- c) tutto il personale dipendente in forza al cantiere di Sciacca adibito al servizio sul territorio del Comune deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla Ditta Appaltatrice; il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
- d) al pagamento regolare della retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo a quello del servizio;
- e) per la durata del contratto tutti i mezzi, le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o male funzionanti;
- f) nel caso di guasto di un mezzo la ditta dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- g) la Ditta dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, cui il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi h24;
- h) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposti scritti e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana;
- i) comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
- j) comunicazione mensile (per iscritto ed entro il 15 del mese successivo) al Comune dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio in questione, suddivisi per tipologia (frazione secca non riciclabile ed umida, carta, contenitori per liquidi in plastica, vetro e lattine di alluminio e banda stagnata, pile, medicinali, ingombranti, verde pubblico e privato);
- k) il servizio di sceratura deve essere autonomo dal servizio di raccolta in termini di mezzi e personale. L'orario di servizio deve essere dalle ore 07:00 alle ore 13:00. Salvo diverse indicazioni della stazione appaltante;
- l) L'acquisizione di acque non potabili per il funzionamento dei mezzi: spazzatrici, lavastrate, autopurgo;
- m) comunicazione mensile (entro il 15 del mese successivo) al Comune, del riepilogo dettagliato dei "servizi su richiesta" eseguiti nel territorio del Comune di Sciacca (Ag);
- n) la Ditta è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente capitolato. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse con la non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico della Ditta. In caso di necessità, il personale della Ditta dovrà segnalare alle utenze interessate le corrette modalità di conferimento, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di trattamento;
- o) l'impresa è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;
- p) l'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
- q) Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune interessato dal fatto, provvedendo contestualmente alla rimozione dei rifiuti.

L'aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

ART. 7 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Ditta ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio.

La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 157/95 e succ. mod. si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la Ditta dichiara che ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Ditta sarà responsabile verso Il Comune del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

La ditta è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzati dalla Ditta nei confronti del Comune, in parola o di terzi, sollevando così il Comune da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Pertanto, la Ditta è tenuta, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

1. R.C.T.:
 - sinistro € 1.000.000,00;
 - per persona € 1.000.000,00;
 - per danni € 3.000.000,00;
2. R.C.O.:
 - per sinistro € 1.000.000,00;
 - per persona lesa € 2.000.000,00.

Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici, quindi, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi verso il Comune.

Qualora la Ditta appaltatrice non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla rimessa al primitivo stato nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l'Ente Appaltante provvederà direttamente, salva rivalsa sull'importo della cauzione come sopra prestata e, per l'eventuale eccedenza, sui ratei del corrispettivo di più prossima scadenza.

È fatto obbligo alla Ditta di segnalare immediatamente all'Ente Appaltante tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento, anche di procedere alle denunce per infortunio o malattia professionale.

ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Ditta ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio.

La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 157/95 e succ. mod. si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la Ditta dichiara che ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

ART. 10 – ESECUZIONE DELL'APPALTO E ORDINI DI SERVIZIO

Dal punto di vista operativo il servizio di raccolta dei RSU differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune Di Sciacca verrà gestito tramite la Sezione Igiene e Ambiente del Comune di Sciacca.

Tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive, la Ditta è tenuta a segnalare al Comune le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio erogato.

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici a mezzo della direzione dell'esecuzione dopo di che comunicherà direttamente alla Ditta le disposizioni e gli ordini di servizio.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione del servizio senza che la Ditta abbia nulla a pretendere nei limiti previsti per le varianti non essenziali, inoltre, il Comune previo semplice richiesta potrà richiedere un diverso utilizzo di uomini e mezzi al fine di potenziare alcuni servizi che per specifiche necessità dell'Ente richiederanno tale rafforzamento.

La Ditta è tenuta a comunicare almeno 7 giorni prima la programmazione e l'organizzazione dei servizi da eseguire, nonché le eventuali varianti occorse.

ART. 11 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 12 – INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico delle Ditta le seguenti sanzioni:

INADEMPIENZA	IMPORTO IN EURO
Mancata effettuazione di singoli servizi anche frazionati	1.000 € per giorno di ritardo
Mancata disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, previste dal capitolato e dagli altri elaborati di gara.	500 € per giorno per ogni attrezzatura o automezzo mancanti
Mancata trasmissione agli Uffici Comunali e al DEC della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	500 €/giorno di ritardo
Mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta Rifiuti Urbani differenziati	20.000 € per giorno di ritardo ed esecuzione in danno
Contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di €2.500,00 per ogni contestazione
Omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.500,00 per ogni contestazione
Mancata effettuazione dell'intero servizio di spazzamento	20.000 € per giorno di ritardo ed esecuzione in danno
Omessa raccolta rifiuti e pulizia dai mercati settimanali	1.500 €, se parziale 750 €
Omessa raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio	500 €/giorno
Omessa effettuazione dei servizi straordinari richiesti	500 €/giorno
Mancato svuotamento di ciascun cestino porta rifiuti	50 €/giorno a cestino
Mancato lavaggio e disinfezione stradale	500 €/giorno per lavaggio non eseguito
Mancato spazzamento stradale	250 €/giorno per strada
Mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile (RUP o DEC)	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di €2.500,00 per ogni contestazione
Abbassamento percentuale di raccolta differenziata	€ 2.000,00 per ogni punto percentuale in meno rispetto all'80% (verificato mensilmente)
Irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	Da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.500,00 per ogni contestazione
Mancato impiego delle divise aziendali	100 €/giorno per dipendente
Personale, in più rispetto alle unità cantierizzate per effetto della Clausola Sociale e del CCNL di categoria, impiegato con forme contrattuali a tempo indeterminato o altre forme contrattuali che comportino l'applicazione dell'art.6 del CCNL di categoria	200 €/giorno per dipendente impiegato anche con decorrenza retroattiva
Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi	250 €/al giorno per ciascun mezzo
Inadeguata e/o inefficiente attrezzatura di sceratura meccanizzata	200 €/giorno
Inadeguata e/o inefficiente attrezzatura di Spazzamento meccanizzato (aspirazione e/o spazzola)	200 €/giorno per ciascun mezzo
Mancata attivazione del Call center (Ufficio Utenti)	200 €/giorno
Inadeguata gestione del centro Comunale di Raccolta Rifiuti	500 €/giorno ed esecuzione in danno
Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD, documentazione ARERA)	250 € per ogni giorno di ritardo
Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti che comportano danno all'immagine dell'Ente	Da un minimo di 300 €/giorno ad un massimo di €/giorno 5.000
Presenza, a fine Appalto, di personale assunto a tempo indeterminato, non autorizzato, oltre alle unità cantierizzate per effetto della Clausola Sociale e del CCNL di categoria	Incameramento della cauzione /fideiussione

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Comune, nei tempi e nei modi che riterrà più efficaci, tramite gli Uffici competenti propri e/o tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Gli Uffici del Comune ne daranno comunicazione alla Ditta che potrà, entro tre giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Comune esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata. L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritta non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della Ditta per eventuali danni

patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora la Ditta non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese della Ditta stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dall'Ente Appaltante sulla rata del canone in scadenza. Nel caso in cui i comportamenti degli operatori dell'Appaltatore (inefficienza, negligenza, mancata raccolta etc.) contribuiscano al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno applicabili le penalità di cui al presente articolo; le penalità sono commisurate al danno economico e d'immagine della Stazione appaltante, come effettivamente causato dall'operato dell'Appaltatore. L'Ente Appaltante può rescindere il contratto se la Ditta si rifiuta di ottemperare alla richiesta di modificare l'organizzazione dei servizi, o se non si raggiunga l'accordo sul nuovo corrispettivo.

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore, per iscritto, a mezzo Pec, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall'Ente appaltante la penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni.

Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio al Gestore per l'adempimento degli obblighi contrattuali. Il congruo termine da assegnare al Gestore sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.

Qualora il Gestore, non ottemperi nel termine assegnatole, il Comune ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio, in danno del Gestore i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.

Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.

In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.

Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite escussione della polizza fidejussoria (cauzione definitiva).

Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.

Il Gestore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento realizzato.

Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre al Gestore, anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente del medesimo Gestore nonché per il comportamento indisciplinato nonché scorretto nello svolgimento delle proprie mansioni, del personale dipendente quali operatori ecologici nei confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente documentato.

ART. 13 – ESECUZIONE DELL'APPALTO E ORDINI DI SERVIZIO

Dal punto di vista operativo il servizio di raccolta dei RSU differenziati e non, compresi quelli assimilati, con il metodo porta a porta, trasporto allo smaltimento ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune Di Sciacca, verrà gestito tramite la Sezione Igiene e Ambiente del Comune di Sciacca.

Tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive, la Ditta è tenuta a segnalare al Comune le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio erogato.

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici a mezzo della direzione dell'esecuzione dopo di che comunicherà direttamente alla Ditta le disposizioni e gli ordini di servizio.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione del servizio senza che la Ditta abbia nulla a pretendere nei limiti previsti per le varianti non essenziali, inoltre, il Comune previo semplice richiesta potrà richiedere un diverso utilizzo di

uomini e mezzi al fine di potenziare alcuni servizi che per specifiche necessità dell'Ente richiederanno tale rafforzamento.

La Ditta è tenuta a comunicare almeno 7 giorni prima la programmazione e l'organizzazione dei servizi da eseguire, nonché le eventuali varianti occorse.

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE E RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore deve mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato ed in numero adeguato ai servizi da fornire affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente, efficace ed economico.

In ordine all'assorbimento del personale impiegato sul cantiere ed alla disciplina dei relativi contratti di lavoro anche ai fini della determinazione del costo del lavoro, letti i criteri dettati dalle Linee guida ANAC Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 emesse ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo); letto ed applicato l'art. 57 del Codice dei contratti; considerato che il complessivo servizio appaltato è da ritenersi ad alta intensità di manodopera, l'Appaltatore è tenuto al rispetto della clausola sociale come appresso declinata.

Ai soli fini della determinazione della clausola sociale in concreto da applicare, visto l'oggetto prevalente dell'affidamento (igiene ambientale); tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si individua nell'art. 6 del CCNL dei Servizi Ambientali, attualmente vigente, il criterio di riferimento per la concreta attuazione della clausola sociale di assorbimento laddove compatibile.

Il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19, comma 8, della l.r. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e in particolare dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 6/8/2013 in ordine all'utilizzo del personale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato di seguito nell'apposito allegato.

ART. 15- PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve tenere costantemente informata la Stazione appaltante, circa i nominativi del personale impiegato e in ordine ad ogni variazione intervenuta ed alle sue ragioni, garantendo comunque sempre inalterato l'organico minimo necessario per l'espletamento del servizio.

L'appaltatore garantisce la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortunio o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificano la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi, così come eventuali astensioni dal lavoro, nel qual caso dovranno attuarsi le prescrizioni di cui alla L. n. 146/1990.

Gli addetti dovranno essere dotati di cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Eventuali aumenti di personale non autorizzato dall'Ente per il presente appalto e/o dovuto per adeguamenti e/o adempimenti di legge, non potranno in alcun modo dar luogo ad aumenti e/o rivalutazioni del canone e/o a qualsiasi altra rivendicazioni di sorta da parte della ditta appaltatrice. È fatto divieto di procedere alla sostituzione del personale uscente (per pensionamento, licenziamento, uscita volontaria, dimissioni volontarie, ecc.), o all'aumento dei livelli di inquadramento del personale non legato alla mera anzianità di lavoro, se non attraverso forme contrattuali a tempo determinato o altre forme contrattuali e nel rispetto della normativa vigente.

Dette forme di inquadramento del personale sostitutivo non dovranno dare diritto ad un futuro "passaggio di cantiere".

Ogni maggior costo graverà esclusivamente in capo all'appaltatrice, così come ogni impiego di personale atto a far maturare il diritto del lavoratore all'assunzione o al superiore inquadramento a carico del successivo appaltatore. Per evitare tali aggravii l'appaltatrice sarà tenuta a ricorrere a forme

di organizzazione del lavoro o a forme di reclutamento del personale atte ad evitare l'aggravio del costo del personale.

All'atto dell'avvio del servizio nel relativo verbale di affidamento e poi con cadenza mensile, l'appaltatrice è tenuta a trasmettere al DEC un report sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'azienda ed inoltrato al comunicando indirizzo di pec del DEC con: indicazione analitica e nominativa del personale impiegato, dei relativi codici fiscali, del loro livello di inquadramento, dei giorni di effettivo lavoro svolto nel mese, delle generiche causa di sospensione del rapporto e dei provvedimenti assunti per la loro sostituzione. Inoltre nel report il legale rappresentante dichiarerà con atto avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia retributiva e contributiva, nonché in tema di accantonamenti delle quote del TFR, anche se destinati alla previdenza complementare, nonché in materia di CQS e delegazioni di pagamento.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Si specifica che i dati del personale per l'esecuzione di cui ai servizi continuativi annuali, contenuti nel presente Capitolato, sono sintetizzati nella seguente tabella:

MANSIONE	4A	4B	3A	2A	2B	1B	J	TOTALE
AUTISTA	1	2	12					15
OPERATORE ECOLOGICO				22	4	8	6	40
TOTALE								55

Mentre, relativamente ai servizi non continuativi (potenziamento estivo, pulizia spiagge, etc), si rimanda al Piano Finanziario allegato.

Eventuali assunzioni di personale, diverso ed ulteriore da quello previsto dal presente articolo dovranno essere fatte nel pieno rispetto del presente articolo e normativa vigente e previo accordo con l'Amministrazione appaltante.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

1. applicare ai lavoratori dipendenti il C.C.N.L. dei servizi ambientali attualmente in vigore;
2. riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito
3. dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
4. osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
5. trasmettere al Comune di competenza le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
6. depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:

- del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,

- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento.

Il Comune potrà richiedere l'intervento di altro personale, eventualmente con automezzo, per compiti supplementari o integrativi del servizio quali prestazioni aggiuntive.

La disponibilità del personale dovrà avvenire entro giorni 1 (uno) dalla chiamata.

Ai fini del pagamento delle prestazioni si farà riferimento alle ore effettive di servizio sul territorio del Comune.

Il Comune potrà richiedere lo smaltimento di altre frazioni di rifiuto oltre quelle previste ai precedenti articoli il costo di smaltimento sarà concordato di volta in volta tra le Parti e sulla base di specifiche analisi di mercato.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

il Comune potrà dichiarare la decadenza del contratto nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- b) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di comprovata forza maggiore;
- c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Comune, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- d) quando la ditta si rende colpevole di frode;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto del servizio (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);
- g) cessione ad altri, da parte della Ditta, degli obblighi relativi al contratto senza il consenso del Comune;
- h) qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento per il tramite del Direttore dell'esecuzione che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune, avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della Ditta, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione o escussione della polizza fideiussoria.

È esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto, non definite in via amministrativa, è competente il giudice ordinario del Foro competente.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, la ditta appaltatrice dovrà prestare, prima della stipula del contratto, comunque, e nel termine che sarà comunicato dal Committente, apposita cauzione bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 54 comma 6 L.R. n. 3/2007, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La presente garanzia fideiussoria dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa al termine dello stesso previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto medesimo.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

1. di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente aggiudicatario nascenti dal Capitolato speciale e dagli atti di gara;
2. di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante mediante versamento alla Tesoreria del Committente;
3. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice civile;
4. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
5. di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale del Contraente nei confronti della Stazione appaltante;
6. di considerare inefficace, nei confronti della Stazione appaltante, l'omesso pagamento dei premi da parte del Contraente.

Resta all'Ente Appaltante la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dallo stesso Ente Appaltante nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva con decorrenza dalla data di costituzione della stessa dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata, liquidata e saldata ogni pendenza, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora sia prorogata la validità del servizio l'efficacia della cauzione definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Committente avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'Appaltatore nella quantità necessaria al ripianamento dei danni.

L'importo del deposito cauzionale definitivo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 5% rispetto a quello di riferimento della cauzione esistente. La cauzione definitiva, ai sensi del comma 8 dell'art. 117 D. Lgs 36/2023, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi quale è il presente. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.lgs. 36/2023, alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

ART. 22 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 17.

ART. 23 – SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Sono a carico della Ditta, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, disciplinante i rapporti tra il Comune e la Ditta relativamente all'espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con il sistema porta a porta.

Sono altresì a suo esclusivo carico le spese di registrazione del contratto.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Sciacca.